



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio di Gabinetto

Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

Oggetto: Assemblee sindacali - Comparto Istruzione e Ricerca – Personale docente e Ata

Pervengono a questo Ufficio di Gabinetto segnalazioni di autorizzazioni da parte di alcuni dirigenti scolastici a svolgere assemblee sindacali in orario di servizio indette per conto di Organizzazioni o Confederazioni sindacali non aventi titolo.

Al riguardo si rammenta che il diritto di assemblea nel settore scuola è attualmente disciplinato dall'art.2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dall'art.8 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Le disposizioni contenute nei citati contratti regolano il diritto di assemblea in modo uniforme sul territorio nazionale e prescrivono, inequivocabilmente, che le assemblee possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto (per il personale docente ed Ata si tratta di FLC/Cgil, CISL-Scuola, Federazione UIL-RUA, CONFSAL/SNALS e Federazione GILDA-UNAMS) e dalla RSU nel suo complesso (non dai singoli componenti).

Si coglie l'occasione per ricordare quanto segue:

- La normativa prevede la possibilità di indire due assemblee al mese, per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e ATA - ove indette separatamente - in ciascuna istituzione scolastica.
- Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
 - o singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
 - o dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art.8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 98;
 - o dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali (rappresentative del comparto ai sensi dell'art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali).
- Fino al perfezionamento dell'ipotesi del CCNQ del 26 luglio 2017 valgono le regole e i soggetti legittimati all'esercizio delle prerogative sindacali identificati dai CCNQ del 17 ottobre 2013 (per il comparto) e del 5 maggio 2014 (per l'area dirigenziale) secondo le modalità dei singoli CCNL tutt'ora vigenti.
- Ai sensi del dell'art 10 comma 3 del CCNQ 13 luglio 2016 le OO.SS di cui al comma 2 del medesimo articolo non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali.

Si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulla corretta applicazione della normativa vigente.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Rocco Pinneri

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 1 pagina, tenuto presso l'AOO

AOOUFGAB